

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 5 DEL 08/01/2018

OGGETTO:

**Collaborazione a tempo parziale degli studenti - anno 2018.
D. Lgs. n. 68/2012, L.R. n. 8/1998, Dgr n. 759/2017.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

RICHIAMATI:

- il 4° comma dell'art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 "Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio;
- il 1° comma dell'art. 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 che stabilisce che all'attuazione delle disposizioni previste dal decreto stesso si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che offrono servizi di diritto allo studio;

VISTO che il 4° comma dell'art. 3 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 consente alle Aziende Regionali per Il Diritto allo Studio Universitario di realizzare, con propri fondi di bilancio e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università, per le attività a tempo parziale degli studenti;

VISTO il comma 12 dell'art. 3 dell'allegato A alla Dgr. n. 759 del 29.05.2017 che stabilisce che, qualora la graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli ESU possono attingere alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari;

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 che regola tali attività a tempo parziale prevedendo che:

- comma 1. Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai colleghi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- comma 3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni;
- comma 4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;
 - b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico;
 - c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate;

RICHIAMATO il regolamento delle forme di collaborazione degli studenti ad attività a tempo parziale connesse ai servizi aziendali dell'ESU di Verona approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 08.10.2014;

VISTO l'avviso di selezione per le collaborazioni anno 2018, emanato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Verona n. 1182/2017, prot. n. 198317, del 17.07.2017, che riprende ed integra i contenuti del regolamento stesso;

RITENUTO:

- di rendere le forme di collaborazione e le condizioni contrattuali dei rapporti a tempo parziale degli studenti presso l'ESU di Verona conformi alle disposizioni contenute nel regolamento adottato, nell'avviso di selezione e nella normativa richiamata nel presente provvedimento;
- di adeguare il corrispettivo orario delle prestazioni alle determinazioni dell'Università, assunto che il compenso non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale;

VISTO che l'importo del compenso orario per le collaborazioni a tempo parziale è di € 8,00, esente da imposizione fiscale, in conformità a quanto stabilito con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Verona n. 1182/2017, prot. n. 198317, del 17.07.2017;

VISTO che l'assegnazione delle predette collaborazioni, nell'ambito delle norme sul diritto agli studi universitari, avviene sulla base di graduatorie annuali, con le modalità previste nell'avviso di selezione, formulate secondo criteri di merito e, in caso di parità, dando precedenza nell'ordine alle condizioni di reddito più disagiate ed al più giovane di età, dando priorità agli studenti idonei ma non beneficiari delle borse di studio regionali nell'anno accademico 2016/2017;

CONSIDERATO che il Direttore dell'ESU di Verona, tenuto conto delle richieste dei responsabili di Direzione, Area, uffici e servizi, ha previsto che nel corso dell'anno 2018 sia necessario ricorrere alla collaborazione di n. 23 studenti part-time;

VISTO che l'ESU e l'Università degli Studi di Verona hanno espresso le rispettive volontà con semplice richiesta di utilizzo delle collaborazioni a tempo parziale degli studenti ed invio delle graduatorie predisposte dall'Università;

RITENUTO necessario procedere alla stipula dei contratti per le attività a tempo parziale degli studenti, di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012 (in vigore dal 15.06.2012 il Decreto ha abrogato la Legge 390/91 ad eccezione dell'art. 21), per le collaborazioni richieste all'Università degli Studi di Verona, con nota in data 24.08.2017, prot. n. 0001956, per le quali l'Università ha predisposto e trasmesso apposite graduatorie;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione di entrate e spese PEG 2018 (allegato G);

DATO ATTO di quanto disposto dagli artt. 15 e 15 bis della Legge Regione Veneto 29 novembre 2001, n. 39 nonché dai principi stabiliti al punto 8 dell'Allegato n. 4/2 del DLgs. 118/2011;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di ricorrere, previa richiesta all'Università degli Studi di Verona, trasmissione della graduatoria e copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni, alla collaborazione di n° 23 studenti ad attività a tempo parziale, ex art. 11 D. Lgs. n. 68/2012, graduatoria dell'ESU di Verona anno 2018 o, se esaurita o non disponibile, graduatorie delle borse di studio e servizi abitativi;
3. di rendere le forme di collaborazione e le condizioni contrattuali dei rapporti a tempo parziale degli studenti presso l'Azienda conformi alle disposizioni contenute nel regolamento dell'ESU di Verona approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 08.10.2014, nell'avviso di selezione emanato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Verona n. 1182/2017, prot. n. 198317, del 17.07.2017 e nella normativa richiamata nel presente provvedimento;
4. di adeguare il corrispettivo orario delle prestazioni alle determinazioni dell'Università, assunto che il compenso non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale;
5. di prevedere una spesa complessiva di € 36.800,00, così quantificata:
n. 23 studenti part-time x 200 ore = 4.600 ore x € 8,00 € 36.800,00;
6. di registrare l'impegno di spesa di complessivi € 36.800,00 onnicomprensivi sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 – Capitolo/art. 1022/0, "Spese per prestazioni studenti part-time", del bilancio di previsione 2018/2020, anno 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
7. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunto con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;

8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
9. che l'Ufficio Personale provvederà alla liquidazione degli importi da corrispondere agli studenti, al termine dei rapporti di collaborazione, a fronte della documentazione comprovante l'attività (contratto debitamente firmato, foglio presenze, relazione di valutazione sull'attività svolta redatta dal responsabile del servizio interessato), tramite accredito su "Carta ESU per l'Università" (ESU Card) intestata allo studente;
10. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri - Area Risorse Umane dell'ESU di Verona.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE UMANE
(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 36.800,00 sul capitolo/art.
4-7-1-104-1022/0

del Conto / del Bilancio 2018/2020

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
